

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 – Approvato il sesto decreto sul Federalismo fiscale	2
Il calcolo della spesa di personale corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente non si applichi alle forme di lavoro flessibile. Corte dei Conti della Toscana Del. N. 76/2011/PAR del 17 maggio 2011	2
Ministero dell'Interno – Linee Guida sulla dematerializzazione della trasmissione degli atti di stato civile tra Comuni tramite PEC – Circolare 18 maggio 2011, n. 7332	3
Ministero dell'Interno, aggiornamento comunicato concernente la certificazione al bilancio di previsione dell'anno 2011	3
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Attivata l'iniziativa “Scuole in WiFi” – termine per la presentazione delle istanze 15 luglio 2011	4
INAIL: online il manuale per l'analisi e la gestione del rischio da Stress lavoro - correlato	4
Salario accessorio – Tutte le voci di alimentazione del fondo soggiacciono al divieto imposto dal comma 2 bis dell'articolo 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78 – Corte dei Conti del Veneto – Deliberazione n. 285/2011/PAR	5

Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 – Approvato il sesto decreto sul Federalismo fiscale

Il Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2011 ha approvato, in via definitiva, un decreto legislativo per l'attuazione della parte della legge sul federalismo fiscale che individua e destina risorse aggiuntive ed interventi speciali finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale e territoriale delle aree sottoutilizzate, in conformità all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

Il decreto disciplina un nuovo quadro di strumenti procedurali ed assetti organizzativi volti alla rimozione di squilibri economici e sociali, attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione (già Fondo per le aree sottoutilizzate).

Il calcolo della spesa di personale corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente non si applichi alle forme di lavoro flessibile. Corte dei Conti della Toscana Del. N. 76/2011/PAR del 17 maggio 2011

In materia di spese di personale la Corte dei Conti della Toscana, si è espressa in relazione alla questione se le assunzioni con contratto a termine debbano rispettare il limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Secondo la Corte la disposizione di cui al comma 9, dell'art. 14 della L. 122/2010 deve essere interpretata nel senso che il calcolo della spesa di personale *corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente* non si applica alle forme di lavoro flessibile, sul presupposto che quando il legislatore introduce paletti di turn-over alle assunzioni fa esplicito riferimento a quelle tipologie di assunzione che possono portare ad un consolidamento della spesa, e quindi nel caso specifico alle sole attività lavorative a tempo indeterminato.

Ciò è supportato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite (n. 20 del 4 aprile 2011) che, in riferimento alla norma in questione, limitatamente ad un'assunzione con co.co.co., conclude per l'applicabilità ai soli rapporti contrattuali a tempo indeterminato della norma in questione, argomentato nel seguente modo: *"Una prima lettura delle disposizioni in esame tende a valorizzare gli effetti finanziari che un'interpretazione estensiva potrebbe avere sulla spesa per il personale, dilatando i vincoli assunzionali anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; una seconda lettura viene, invece, a privilegiare il dato testuale, ritenendo che il limite alle assunzioni di personale nell'ambito delle cessazioni avvenute nell'anno precedente si riferisca ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Per l'effetto, mentre con la prima soluzione si tende a ritenere prevalente il limite al contenimento della spesa, consentendo tante assunzioni a tempo indeterminato o instaurazioni di rapporti di collaborazione quante sono state le cessazioni nell'anno precedente, con la seconda soluzione*

interpretativa, alla quale aderisce la Sezione remittente e che queste stesse Sezioni Riunite condividono, si ritiene che l'instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma prescinde dal limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato avvenute nell'anno precedente."

Ministero dell'Interno – Linee Guida sulla dematerializzazione della trasmissione degli atti di stato civile tra Comuni tramite PEC – Circolare 18 maggio 2011, n. 7332

Il Ministero dell'Interno ha definito le modalità che i Comuni potranno utilizzare per la trasmissione informatica degli atti dello stato civile.

I Comuni potranno infatti utilizzare l'immagine informatica dell'atto cartaceo originale, firmare digitalmente il documento informatico ed inviarlo tramite Posta elettronica certificata.

Sempre tramite PEC i Comuni potranno gestire anche le comunicazioni inerenti le richieste di annotazione e le comunicazioni di avvenuta trascrizione.

La circolare è reperibile su <http://www.servizidemografici.interno.it>

Ministero dell'Interno, aggiornamento comunicato concernente la certificazione al bilancio di previsione dell'anno 2011

Il Ministero dell'Interno ha aggiornato il comunicato del 17 febbraio 2011 concernente la certificazione al bilancio di previsione del 2011.

In particolare per rispondere ad alcune richieste di chiarimenti pervenute, il Ministero fa presente che i comuni delle regioni a statuto ordinario che hanno già approvato il bilancio di previsione 2011 prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 23 del 2011 - ovvero anche successivamente - con la previsione di risorse in entrata da trasferimenti erariali atteso che non sono ancora note le attribuzioni per entrate da federalismo, predisporranno il certificato al bilancio di previsione 2011 indicando i valori da trasferimenti.

Ciò in quanto il certificato al bilancio riproduce il relativo atto di bilancio e deve essere ad esso conforme in ogni suo dato.

Inoltre, i predetti comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione 2011 prevedendo i trasferimenti erariali, dovranno effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione, allorché saranno noti i valori delle risorse da federalismo fiscale al fine di considerare tali nuove voci di entrata in luogo dei trasferimenti erariali. A seguito di tali variazioni di bilancio, non vi sarà la necessità di compilare un ulteriore certificato al bilancio di previsione aggiornato.

Alla pagina internet www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel_faq.html si possono trovare alcune risposte a domande frequentemente poste sulla prossima trasmissione della certificazione per posta elettronica certificata e firma digitale dai sottoscrittori.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Attivata l’iniziativa “Scuole in WiFi” – termine per la presentazione delle istanze 15 luglio 2011

Dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

È partita il 9 maggio l'iniziativa "Scuole in WiFi", che mira a realizzare reti di connettività senza fili negli istituti scolastici italiani per offrire servizi innovativi, sia di tipo didattico sia amministrativo. Gli istituti scolastici coinvolti saranno 5mila per i prossimi mesi e altrettanti entro il 2012.

Tutte le istituzioni scolastiche principali statali di ogni ordine e grado possono prenotarsi sul portale Scuola Mia per richiedere la fornitura tecnica.

Il kit WiFi è costituito da un insieme di apparati e servizi, finalizzati a consentire alle istituzioni scolastiche di realizzare un collegamento alla rete internet, con tecnologia senza fili, di un'area del proprio edificio (ad esempio l'aula magna, un'aula didattica, un laboratorio d'informatica, ovvero anche più aule didattiche).

Le istituzioni scolastiche possono presentare la domanda per la fornitura del kit WiFi fino alle ore 24 del 15 luglio 2011.

Le istituzioni interessate possono richiedere informazioni tramite help desk al numero 800.254.009, reso disponibile da Formez PA.

INAIL: online il manuale per l’analisi e la gestione del rischio da Stress lavoro - correlato

Il Dipartimento medicina del lavoro dell'INPS ha messo a disposizione on line sul sito <http://www.ispesl.it/focusstresslavorocorrelato/index.asp> un documento specificatamente elaborato in conformità alle recenti indicazioni di legge in materia per l'analisi e la gestione del rischio.

Nello specifico, il "manuale" mette a disposizione una lista di controllo da utilizzare nella fase della valutazione preliminare che permette di rilevare numerosi parametri tipici delle condizioni di stress, un questionario da utilizzare nella fase di valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, utile all'identificazione e alla caratterizzazione del rischio da stress lavoro-correlato e delle sue cause, ed infine, una guida per la predisposizione dei focus group (da utilizzare nella fase di gestione e monitoraggio per identificare soluzioni efficaci in base ai risultati emersi dalla valutazione).

Salario accessorio – Tutte le voci di alimentazione del fondo soggiacciono al divieto imposto dal comma 2 bis dell'articolo 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78 – Corte dei Conti del Veneto – Deliberazione n. 285/2011/PAR

L'articolo 9, comma 2 bis del DL 31 maggio 2010 n. 78, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

A tale vincolo, secondo la Corte dei Conti del Veneto, soggiacciono tutte le voci che alimentano il fondo del personale e pertanto anche :

- gli incentivi destinati al trattamento accessorio del personale nell'ambito degli introiti connessi all'applicazione dell'articolo 43 della Legge 449/1997 relativamente a sponsorizzazioni, convenzioni, contributi dell'utenza per servizi non essenziali;
- gli incentivi per la progettazione previsti dall'articolo 92 del D.Lgs. 163/2006 (articolo che nella richiesta di parere è erroneamente indicato come 90);
- gli incentivi per il recupero dell'evasione ICI previsti dall'articolo 59, comma 1 lettera p) del D.Lgs. 446/1997;
- la liquidazione delle spese processuali a favore dell'ente locale nell'ambito del contenzioso tributario, qualora assistito dai propri funzionari ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis del D.Lgs. 546/1992.

La Corte pertanto pone una lettura molto restrittiva della norma.

Dunque, secondo la Corte, il fondo del salario accessorio che nella parte variabile comprende anche i succitati incentivi non può in nessun modo essere incrementato rispetto all'anno precedente.

Bergamo, 24 maggio 2011

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord